

# STATUTO

## CAPO I "dell'Associazione"

### **Art. 1 - Costituzione**

È costituita l'ANACAM, Associazione di cui fanno parte le piccole e medie imprese di costruzione, installazione e manutenzione di ascensori, montacarichi e simili, scale e marciapiedi mobili nonché quelle di produzione e distribuzione della componentistica per detti impianti.

### **Art. 2 - Finalità**

L'ANACAM persegue le seguenti finalità:

- a. tutelare gli interessi degli associati rappresentandoli nei confronti di enti ed organismi pubblici, privati e associazioni di categoria;
- b. promuovere iniziative per tutelare la sicurezza degli utenti che usufruiscono dei servizi delle imprese facenti parte dell'Associazione;
- c. provvedere allo studio, collaborare per la risoluzione di problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, legale e sociale riguardanti gli associati;
- d. raccogliere documenti ed elaborare dati, notizie ed ogni genere di informazione che possa risultare di interesse per l'attività della Associazione, anche per quanto concerne processi di produzione, promuovendo la diffusione di pubblicazioni o la compilazione di bollettini, mantenendo contatti con enti, associazioni o istituti nazionali ed esteri operanti nel settore;
- e. fornire assistenza agli Associati con facoltà di trattare e risolvere, su richiesta, eventuali controversie individuali e collettive;
- f. favorire i contatti e la collaborazione tra gli Associati con riunioni periodiche, congressi, ecc.;
- g. assumere le opportune iniziative per favorire lo sviluppo dell'istruzione tecnica e professionale nel settore;
- h. promuovere la costituzione e la partecipazione in società, enti ed associazioni aventi finalità compatibili con il proprio oggetto sociale;
- i. promuovere l'adozione di un codice etico cui gli associati sono chiamati ad uniformarsi nell'interesse dell'Associazione e degli utenti del settore;
- l. promuovere l'adozione di una carta dei servizi cui gli associati sono chiamati ad uniformarsi nell'interesse degli utenti e dell'Associazione.

L'Associazione non ha finalità di lucro o politiche ed è costituita senza limiti di durata.

### **Art. 3 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea nazionale dei delegati;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Le assemblee regionali degli associati;
- d. La Giunta Esecutiva;
- e. il Presidente;
- f. il Segretario Generale;
- g. il Segretario Amministrativo;
- h. i Presidenti delle sezioni regionali;
- i. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- j. il Collegio dei Probiviri;

I casi di incompatibilità tra le cariche sociali sono determinati dal presente Statuto.

**3.1** Le cariche sociali vengono esercitate gratuitamente e sono attribuite alla persona. Il mandato decade in caso di perdita della qualità di associato da parte dell'impresa cui la persona che esercita la carica sociale fa capo. **Il mandato decade altresì se l'impresa associata all'Anacam per qualsiasi ragione ritira la delega a**

**rappresentarla alla detta persona.** Le persone che rivestono a qualunque titolo qualità di organo dell'associazione si impegnano a svolgere il loro mandato nell'esclusivo interesse della stessa e nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 4 - Sede dell'Associazione**

La sede dell'ANACAM è in Roma.

#### **Art. 5 – Decentramento**

L'Associazione riconosce e promuove il decentramento delle proprie attribuzioni ad organismi regionali. A tale scopo una quota del bilancio preventivo annuale sarà destinata alle sezioni regionali al loro complesso. (Secondo quanto previsto dal regolamento).

Gli Associati che esercitano la propria attività in una Regione organizzano una sezione regionale dell'Associazione, dotata di una propria autonomia strutturale e operativa, nel pieno rispetto dei principi e delle norme del presente Statuto, nonché delle deliberazioni assunte in sede nazionale.

### **CAPO II** **"degli Associati"**

#### **Art. 6 - Condizioni di ammissione**

**6.1** Possono essere ammessi a fare parte dell'associazione tutte le piccole e medie imprese che esercitano in maniera prevalente una delle attività di cui all'art. 1 del presente statuto. Le imprese le quali, in ragione della loro entità o dimensione, dispongono di strutture operative in molteplici località del territorio nazionale, devono far parte dell'associazione **una sola volta nella regione in cui hanno la sede legale.**

**6.2** Le imprese che intendono essere ammesse a far parte dell'ANACAM presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo ed, insieme, alla sezione regionale di appartenenza. Il Consiglio Direttivo, acquisito il parere positivo della o delle sezioni regionali competenti, ed assunte eventualmente ulteriori informazioni, decide sulla domanda di ammissione entro 60 giorni dalla richiesta, comunicandone l'esito all'impresa.

In caso di mancato riscontro entro tale termine la domanda si intende accolta.

Contro il provvedimento di reiezione della domanda può essere proposta impugnazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente.

#### **Art. 7 - Domanda di Ammissione**

**7.1** Nella domanda di ammissione devono essere indicati:

- a. la ragione sociale e la denominazione dell'impresa;
- b. il tipo di attività svolta;
- c. la sede legale e/o commerciale della ditta e delle strutture operative di cui all'art. 6.1, secondo comma.

**7.2** Alla domanda devono altresì essere allegati:

- a. dichiarazione sottoscritta dal richiedente, dalla quale risulti l'esercizio, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, di una delle attività di cui all'art. 1 del presente Statuto, in conformità a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti;
- b. certificato della Camera di Commercio, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda, dal quale risulti la data dell'avvenuto inizio dell'attività e l'abilitazione all'esercizio dell'impresa;
- c. la quota di iscrizione, che verrà restituita nel caso di reiezione della domanda;
- d. dichiarazione di accettazione di tutte le norme contenute nel presente Statuto e del codice etico;
- e. dichiarazione nella quale è indicato il responsabile dell'impresa e, nell'ipotesi che le due persone non coincidano, il delegato a rappresentare l'impresa in seno all'Anacam, nonché le strutture operative di cui all'art. 6.1, Il comma;
- f. documentazione richiesta dal Regolamento per la determinazione della quota contributiva annuale.

## **Art. 8 - Diritti degli associati**

**8.1** L'adesione all'Associazione non pregiudica in alcun modo i diritti alla libertà ed iniziativa economica degli associati.

**8.2** Tutti e solo gli associati, e per essi la persona delegata a rappresentare l'impresa in seno all'Anacam, sono eleggibili a tutte le cariche sociali .

**8.3** E' altresì diritto dell'associato richiedere copia dello Statuto in vigore ed ottenere accesso ai verbali delle Assemblee e all'elenco degli associati, pubblicato ogni due anni.

**8.4** L'associato potrà, inoltre, ricevere informazioni sull'Associazione, formulare richieste al Consiglio Direttivo, richiedere pareri ed assistenza in relazione all'attività esercitata e avvalersi di tutti i servizi dell'Associazione.

## **Art. 9 - Doveri degli associati**

**9.1** Gli associati devono tempestivamente corrispondere la quota annuale associativa in una o più rate, secondo le date e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa annuale viene stabilita dall'Assemblea in funzione del bilancio preventivo annuale dell'Associazione e sarà ripartita secondo il criterio fissato dal Regolamento.

**9.2** I mutamenti di ragione sociale, di rappresentanza dell'impresa nonché il mutamento della persona delegata in seno all'Anacam, devono essere comunicati entro 60 giorni alla sezione regionale di appartenenza, che li trasmette al Segretario Generale.

## **Art. 10 - Perdita della qualità di associato**

**10.1** La qualità di associato si perde:

- a) automaticamente, per cessazione dell'attività dell'associato o per perdita delle qualità previste dal presente Statuto;
- b) per recesso volontario;
- c) per espulsione.

Il recesso volontario deve essere comunicato al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata.

**10.2** Il mancato pagamento dei contributi associativi per oltre sei mesi successivi alla fine dell'esercizio sociale comporterà la maggiorazione dell'interesse di mora al tasso del Prime Rate ABI maggiorato di tre punti percentuali e l'ingiunzione di pagamento, nonché la sospensione dei servizi resi dall'Associazione.

**10.3** La cessazione di attività, il recesso volontario e l'espulsione non liberano l'associato dall'obbligo di corrispondere le quote associative relative all'anno in corso.

## **Art. 11 - Associati onorari**

Su proposta del Consiglio Direttivo o di un quinto degli associati l'Assemblea può nominare uno o più associati onorari.

Gli associati onorari possono essere persone fisiche o giuridiche. Essi non hanno diritto di voto, non sono tenuti alle indicazioni e alle allegazioni di cui all'art. 7 e sono esenti dal pagamento delle quote di iscrizione e associativa.

Essi non possono assumere cariche sociali fatta eccezione per la carica di proboviro.

## **CAPO III** **"degli Organi dell'Associazione"**

### **Art. 12 – Assemblea**

**12.1** L'Assemblea nazionale si compone di tutti i delegati eletti a questo scopo nelle Assemblee regionali, in accordo con quanto previsto in merito dal Regolamento. Ogni delegato ha diritto ad un voto.

**12.2** L'Assemblea è convocata dal Presidente una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta al Presidente almeno i due terzi del Consiglio Direttivo ovvero la minoranza degli Associati prevista all'art. 20 del codice civile.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta per lettera raccomandata, telegramma o fax, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato. Nei casi d'urgenza, da motivare nell'avviso di convocazione, l'Assemblea può essere convocata con comunicazione scritta come sopra ma con preavviso di quindici giorni.

**12.3** L'Assemblea, prima dell'inizio dei lavori all'ordine del giorno, nomina l'Associato che dovrà presiederla e gli scrutatori. Segretario dell'Assemblea sarà il Segretario Generale.

**12.4** L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita quando è presente o validamente rappresentata la metà degli aventi diritto.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte a maggioranza dei voti validi. Non sono ammesse deliberazioni a scrutinio segreto, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

Le votazioni relative alle elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente si svolgeranno secondo le norme previste dal Regolamento che viene approvato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti e costituisce appendice integrante ed essenziale del presente Statuto.

**12.5** Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto sono adottate con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**12.6** Nelle deliberazioni di approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti non hanno diritto di voto.

Lo svolgimento e le delibere dell'Assemblea sono documentati da verbale sottoscritto da chi la presiede e dal Segretario Generale.

**12.7** L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

- a) esprime le indicazioni di massima sulle attività in ordine alle quali ritiene opportuno sollecitare l'attenzione del Consiglio Direttivo e degli organismi regionali, deliberando eventuali direttive;
- b) esamina e delibera sul conto annuale consuntivo e sul bilancio annuale preventivo, nonché sulle relative relazioni;
- c) elegge, a scrutinio segreto, i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- d) elegge tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti;
- e) elegge tre Probiviri effettivi e due supplenti;
- f) determina l'ammontare della quota di iscrizione e di quella associativa relativa all'anno in corso;
- g) delibera il conferimento di facoltà straordinarie al Consiglio Direttivo;
- h) ratifica, se del caso, le deliberazioni prese d'urgenza dal Consiglio Direttivo;
- i) determina, qualora se ne prospetti la necessità, una quota di contribuzione straordinaria a carico degli associati;
- l) delibera l'azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo e gli altri componenti degli organi associativi;
- m) delibera sulle mozioni non all'ordine del giorno avanzate e sottoscritte da almeno un quinto degli associati presenti;
- n) delibera sulle proposte di scioglimento dell'Associazione e di revisione dello Statuto;
- o) approva il codice etico dell'Associazione cui tutti gli associati sono chiamati a uniformarsi.
- p) delibera sulle proposte di modifica del regolamento

## **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

**13.1** Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Esso si compone di dodici membri di cui undici eletti, tra i delegati, dall'Assemblea. Il dodicesimo viene indicato, immediatamente prima dello svolgimento delle elezioni degli altri membri del Consiglio, dal Gruppo dei Giovani Imprenditori di categoria tra i suoi associati. Egli fa parte del Consiglio con pari dignità e diritti degli altri componenti.

In presenza di un significativo incremento di imprese associate potrà essere aumentato il numero dei componenti il Consiglio Direttivo con delibera dell'Assemblea.

**13.2** Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. È altresì delegato a svolgere le speciali attività che siano deliberate dall'Assemblea.

Esso ha la più ampia facoltà di delegare i propri poteri, fissandone i limiti per materia e valore, al Presidente o ai Vice Presidenti, a singoli consiglieri, a sottocommissioni costituite al suo interno od ai Presidenti delle sezioni regionali.

**13.3** Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a. cura le attività dell'Associazione ed il perseguimento concreto dei fini statutari;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e assume, sotto la propria responsabilità e salva la ratifica da parte dell'Assemblea, le deliberazioni d'urgenza;
- c. mantiene i rapporti con i Presidenti delle sezioni regionali svolgendo funzioni di vigilanza, di cooperazione e di assistenza nello svolgimento di tutte le attività ad esse riservate o affidate ai sensi del presente Statuto;
- d. indirizza la gestione amministrativa dell'Associazione curata dal Segretario Amministrativo, esamina il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, e le relative relazioni predisposte dal Segretario Amministrativo e Segretario Generale, e trasmette il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. approva la relazione annuale redatta dal Segretario Generale da sottoporre all'Assemblea;
- f. delibera sulla costituzione di uffici e/o società e rappresentanze per il perseguimento degli scopi associativi, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea. A tal riguardo, può anche assumere personale esterno all'Associazione, conferirgli poteri ed attribuirgli incarichi direttivi;
- g. recepisce le istanze e le iniziative degli associati e, se del caso, prende i provvedimenti conseguenti;
- h. propone all'Assemblea la nomina di associati onorari;
- i. propone all'Assemblea l'ammontare delle quote di iscrizione e partecipazione;
- j. redige ed aggiorna il codice etico dell'Associazione e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
- k. adempie a tutte le attribuzioni ad esso demandate dal presente Statuto o dall'Assemblea;
- l. indica la persona del Direttore Generale, fissandone il compenso ed attribuendone le relative funzioni nel rispetto del presente Statuto;
- m. nella prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto e tra i suoi membri, due Vice Presidenti, il Segretario Generale ed il Segretario Amministrativo.
- n. costituisce, se ed in quanto lo ritenga opportuno, il centro studi, la rivista di settore ed ogni organismo idoneo a sviluppare, propagandare e diffondere le conoscenze, i traguardi e le aspettative della associazione, determinandone compiti e poteri e nominando i relativi direttori e rappresentanti.

**13.4** Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata da inviare almeno quindici giorni prima della riunione.

In caso d'urgenza, il Consiglio può essere convocato anche mediante l'invio di telegramma o fax, con un preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio si riunisce altresì quando ne facciano richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

La riunione è valida anche senza convocazione, allorché siano presenti tutti i membri del Consiglio.

**13.5** Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri tra cui, obbligatoriamente, almeno uno tra il Presidente ed i due Vice-Presidenti. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, decide il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice-Presidente più anziano.

La riunione è valida anche se effettuata per il tramite di servizi telefonici o telematici che pongano i consiglieri in grado di discutere e deliberare a distanza, quali audio o video conferenze.

**13.6** Il Consiglio Direttivo si riunisce con la periodicità fissata dal Regolamento e, analogamente, convoca i Presidenti delle sezioni regionali.

**13.7** I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi prestano gratuitamente la loro opera, salvo il diritto di ripetizione delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione.

La carica di consigliere è incompatibile con quella di revisore dei conti e di proboviro.

**13.8** Qualora, per qualsiasi ragione, venga a decadere uno dei membri per cessazione della qualità di associato dell'impresa, ovvero per cessazione della delega, conferita dall'impresa associata, a rappresentarla in seno all'Anacam, il Consiglio delibera la reintegrazione tra i primi dei non eletti, sottoponendo a ratifica tale reintegrazione alla prima Assemblea successiva.

Qualora vengano a mancare un numero di consiglieri superiore alla metà dei suoi componenti il Consiglio è automaticamente decaduto e resta in carica solo per l'ordinaria gestione. Il Presidente, o chi ne abbia i poteri ai sensi del presente Statuto, deve convocare immediatamente l'Assemblea dei delegati per la rielezione del nuovo Consiglio Direttivo.

## **Art. 14 – Presidente**

**14.1** Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Egli viene eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo secondo le modalità del Regolamento.

Il Presidente rimane in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutiva

**14.2** Il Presidente:

- a) convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) indice le elezioni del Consiglio Direttivo e ne dà prontamente notizia alle sezioni regionali dell'Associazione;
- c) convoca il Consiglio Direttivo e ne coordina l'attività;
- d) rappresenta l'Associazione dinanzi ad enti pubblici o privati, altre associazioni ed in convegni, ovvero delega uno dei Vice Presidenti o il Segretario Generale a rappresentarlo a sua volta;
- e) sottoscrive, con il Segretario Amministrativo, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- f) cura l'osservanza delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo in collaborazione con il Segretario Generale ed il Segretario Amministrativo;
- g) sta in giudizio per conto dell'Associazione e nomina gli avvocati difensori della stessa.
- h) assume il Direttore Generale indicato dal Consiglio Direttivo.

**14.3** Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte da due Vice-Presidenti.

I Vice-Presidenti vengono eletti a maggioranza dal Consiglio e durano in carica due anni.

Il Vice-Presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di cessazione o dimissioni dello stesso e fino alla rielezione del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea.

### **Art. 15 Giunta Esecutiva**

**15.1** La Giunta Esecutiva è composta di diritto dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dal Segretario Generale e dal Segretario Amministrativo.

**15.2** La Giunta coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e si riunisce ogni volta che sia convocata dal Presidente.

Essa non ha funzioni deliberative e le sue riunioni si svolgono con le formalità di volta in volta decise dal Presidente.

15.3 Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare parte delle sue funzioni alla Giunta Esecutiva, con esclusione delle lettere d),e),h),i),j), del punto 13.3

### **Art. 16- Segretario Generale**

**16.1** Il Segretario Generale viene eletto a maggioranza dal Consiglio, tra i propri componenti e dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutiva.

**16.2** Il Segretario Generale nell'ambito delle direttive del Consiglio Direttivo promuove le iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi indicati nel presente Statuto nell'ambito delle seguenti attribuzioni, che può delegare anche in parte al Direttore Generale, con l'approvazione del Consiglio Direttivo.

- a. dirige l'attività della Segreteria dell'Associazione;
- b. sovrintende agli affari generali dell'Associazione;
- c. tiene i rapporti con gli Enti pubblici e privati che svolgono funzioni nell'attività di settore;
- d. redige i verbali delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, e ne cura la sottoscrizione;
- e. coordina l'attività dell'organizzazione nazionale con quelle svolte dalle organizzazioni regionali;
- f. cura la corrispondenza di carattere generale e la redazione di notiziari da inoltrare agli associati ;
- g. predispone la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta nell'anno, che viene presentata all'Assemblea annuale in allegato al rendiconto finanziario;
- h. aggiorna l'annuario delle imprese iscritte.

### **Art. 17 - Segretario Amministrativo**

Il Segretario Amministrativo è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione, nell'ambito degli indirizzi dati dal Consiglio Direttivo; può delegare anche in parte le proprie attribuzioni al Direttore Generale, con l'approvazione del Consiglio Direttivo.

In particolare il Segretario Amministrativo:

- a) controlla la contabilità dell'Associazione
- b) autorizza pagamenti ed incassi
- c) gestisce i rapporti di lavoro del personale dipendente dell'Associazione
- d) redige il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo, con le rispettive relazioni, per l'esame degli organi preposti;
- e) assicura il rispetto delle normative amministrative, fiscali e giuslavoristiche vigenti

### **Art. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti**

**18.1** Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

I membri effettivi eleggono al proprio interno un Presidente.

I Revisori durano in carica due anni.

**18.2** Il Collegio deve riunirsi almeno una volta l'anno entro il 30 aprile e controlla la regolarità, anche formale, della gestione economico-finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e la corrispondenza del conto consuntivo alle operazioni effettuate, redigendo apposita relazione

che viene trasmessa all'Assemblea.

Ciascun membro del Collegio ha diritto di accesso ai verbali del Consiglio Direttivo.

**18.3** Qualora il Collegio, nell'effettuare le operazioni di controllo e di verifica menzionate, riscontri delle irregolarità, chiede i necessari chiarimenti al Direttore Generale e ne informa, se del caso, il Consiglio Direttivo facendone espressa menzione nella propria relazione all'Assemblea.

**18.4** Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri effettivi.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza di uno dei Revisori, subentra automaticamente il primo dei supplenti in ordine di anzianità anagrafica.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica nel Consiglio Direttivo.

### **Art. 19 - Collegio dei Probiviri**

**19.1** Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea degli delegati, si compone di tre membri effettivi, che eleggono al proprio interno un Presidente, e di due supplenti.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni.

Il Collegio è validamente costituito con l'intervento di tutti i membri effettivi.

**19.2** Il Collegio dei Probiviri decide, inappellabilmente:

- a) sulle violazioni al presente Statuto ed al codice etico dell'Associazione da parte degli associati, su istanza di qualsiasi associato;
- b) sulle violazioni contestate agli organi dell'Associazione, previa delibera dell'Assemblea;
- c) sui provvedimenti di reiezione da parte del Consiglio Direttivo delle domande di ammissione di nuovi associati.

Esso, inoltre, è competente per promuovere una conciliazione su ogni controversia che possa insorgere tra gli Associati e l'Associazione.

Il Collegio avrà la facoltà di rifiutare l'esame delle istanze palesemente infondate o non adeguatamente circostanziate.

**19.3** Il Proboviro che si trovasse in conflitto di interessi con la questione che è chiamato a giudicare ha l'obbligo di astenersi. In questo caso subentrerà il proboviro supplente più anziano anagraficamente. In caso di controversia circa l'esistenza di conflitti di interessi, decide il Collegio dei Probiviri con l'astensione del proboviro interessato e l'intervento del supplente più anziano.

La carica di proboviro è incompatibile con ogni altra carica, anche a livello regionale e di categoria.

**19.4** Il Collegio dei Probiviri assicura il rispetto dei diritti alla difesa e del contraddittorio dell'associato la cui condotta è sottoposta al suo esame.

Il Collegio ha l'obbligo di redigere per iscritto le proprie decisioni e darne contestualmente congrua motivazione.

Il Collegio deve decidere in tempo ragionevole, espletate tutte le indagini e le ricerche che ritiene opportune.

Quando la questione forma oggetto di un procedimento avanti l'Autorità Giudiziaria, il procedimento dinanzi al Collegio dei Probiviri resta sospeso fino a quando non sia intervenuta sentenza definitiva.

**19.5** L'associato sottoposto a procedimento ha diritto di farsi assistere da persona di fiducia, anche non associata.

Egli ha diritto di esaminare gli atti, di produrre scritti difensivi, memorie ed ogni documento ritenuto rilevante.

**19.6** Quando oggetto dell'esame del Collegio dei Probiviri è l'operato del Consiglio Direttivo, l'Assemblea delega uno degli associati a sostenere l'accusa davanti al Collegio dei Probiviri.

I membri del Collegio dei Probiviri, se associati, non possono partecipare alle discussioni ed alle delibere assembleari concernenti la messa in stato di accusa del Consiglio Direttivo, di un qualsiasi altro organo dell'Associazione, di ciascuno dei componenti degli organi stessi ovvero di qualsiasi altro associato.

**19.7** Il Collegio dei Probiviri, tenuto conto della gravità della violazione commessa, del danno ad essa conseguente per gli interessi dell'Associazione, della personalità dell'associato sottoposto ad inchiesta e della

carica da questi ricoperta all'interno dell'Associazione, può infliggere le seguenti sanzioni:

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) sospensione per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
- d) espulsione.

Nell'arco di due anni, ed a prescindere dalla gravità della violazione commessa dall'associato, ad un secondo richiamo segue automaticamente una censura e ad una seconda censura segue automaticamente una sospensione.

La seconda sospensione, in qualunque momento intervenuta, comporta sempre l'espulsione dell'associato.

## **CAPO IV "dell'Organizzazione Regionale"**

### **Art. 20 - Struttura**

L'Assemblea regionale si compone degli associati i quali esercitano nel territorio della Regione una delle attività di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Le funzioni dell'Assemblea e le modalità di convocazione sono disciplinate dalle norme che seguono.

L'Assemblea e gli altri uffici regionali dell'Associazione hanno sede in un centro della Regione.

È fatta salva, in relazione alle esigenze locali, l'istituzione di sedi staccate nei centri di maggiore interesse della Regione.

**20.1** L'Assemblea regionale degli associati si riunisce una volta l'anno, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo Regionale con preavviso di 15 giorni; l'Assemblea viene altresì convocata qualora ne facciano richiesta un quinto dei componenti, ovvero due membri del Consiglio Direttivo Regionale.

**20.2** L'Assemblea regionale in prima convocazione, è validamente costituita quando è presente o validamente rappresentata la metà degli aventi diritto.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.

Non sono ammesse deliberazioni a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea decida diversamente.

**20.3** L'Assemblea regionale:

- 1) in aderenza alle direttive dell'Assemblea nazionale autonomamente delibera le iniziative nell'interesse degli associati;
- 2) elegge i membri del Consiglio Direttivo Regionale a scrutinio segreto;
- 3) a mezzo del Presidente del Consiglio Direttivo Regionale, trasmette agli organi centrali dell'Associazione le istanze, le richieste e le proposte degli associati;
- 4) delibera sulle mozioni iscritte all'ordine del giorno avanzate da un quinto dei presenti;
- 5) ratifica, se del caso, le deliberazioni prese d'urgenza dal Consiglio Direttivo Regionale;
- 6) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il numero dei componenti e le modalità di elezione dei membri del Consiglio Direttivo Regionale;
- 7) delibera l'azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo Regionale;
- 8) attua, tenuto conto della situazione locale, le deliberazioni dell'Assemblea nazionale;
- 9) esamina e delibera su quant'altro all'ordine del giorno.
- 10) elegge i delegati all'Assemblea Nazionale, in accordo con quanto previsto in merito dal Regolamento.

L'Assemblea regionale, qualora venga a determinarsi conflitto con gli organi centrali dell'Associazione può deliberare di adire il Collegio dei Probiviri, il quale, sentite le parti, delibera inoppugnabilmente sulla questione.

**20.4** Il Consiglio Direttivo Regionale si compone di membri il cui numero, per quanto non previsto dal presente Statuto, è stabilito dalle singole Assemblee regionali, in relazione alle particolari condizioni e necessità locali.

Il Consiglio Direttivo Regionale è l'organo esecutivo delle decisioni assunte dall'Assemblea regionale e si compone di un numero di membri non inferiore a tre, che durano in carica tre anni.

**20.5** I membri del Consiglio Direttivo Regionale vengono eletti a scrutinio segreto.

**20.6** Il Consiglio elegge al proprio interno, un Segretario Amministrativo e un Segretario Organizzativo. Qualora il numero dei consiglieri sia superiore a tre, possono essere assegnati ai consiglieri gli incarichi di cui si ravvisa la necessità o l'opportunità in relazione alla situazione locale.

**20.7** Il Consiglio si riunisce di diritto ogni sessanta giorni, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri, o un quinto degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea regionale. In tale ultima ipotesi, il Presidente, cui spetta la convocazione, invia lettera raccomandata ai consiglieri, con preavviso di almeno quindici giorni. In caso di urgenza, il Consiglio può anche essere convocato a mezzo di telegramma o con altro mezzo, senza il rispetto del termine di preavviso.

**20.8** Qualora, per qualsiasi ragione, venga a decadere uno dei membri, il Consiglio delibera la reintegrazione del numero dei componenti, chiamando alla carica il primo dei non eletti. La perdita della qualità di associato, ovvero il venir meno della delega di rappresentante di associato in seno all'Anacam, comporta di diritto la perdita della carica di consigliere regionale.

**20.10** Il Consiglio Direttivo Regionale:

- 1) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea nazionale, che debbano avere esecuzione nella Regione;
- 2) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea regionale;
- 3) in relazione alle esigenze locali, salva la ratifica dell'Assemblea regionale, determina l'eventuale quota di contribuzione straordinaria da versarsi da parte degli associati, da ripartire così come stabilito ai punti a) e b) dell'art. 9 del presente Statuto;
- 4) adempie ogni altra attribuzione stabilita e demandata dall'Assemblea regionale;
- 5) assume, sotto la propria responsabilità e salva la ratifica dell'Assemblea regionale le deliberazioni d'urgenza;
- 6) compila una relazione annuale sullo stato dell'Associazione nella Regione e la trasmette al Consiglio Direttivo Nazionale, previa approvazione dell'Assemblea regionale.

**20.11** Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto dagli associati regionali riuniti in assemblea a maggioranza assoluta.

**20.12** Il Presidente:

- 1) convoca l'Assemblea regionale e la presiede;
- 2) convoca il Consiglio Direttivo Regionale e ne coordina l'attività;
- 3) rappresenta l'Associazione nella Regione.

**20.13** In caso di impedimento, le funzioni di Presidente sono svolte dal consigliere più anziano.

**20.14** Il Segretario Amministrativo regionale cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione della Regione e ne trasmette il rendiconto al Segretario Amministrativo Nazionale.

**20.15** Il Segretario Organizzativo cura l'attuazione delle direttive del Consiglio circa l'organizzazione regionale dell'Associazione.

## **Art. 21 Consulta dei Presidenti Regionali**

I Presidenti dei Consigli Direttivi Regionali formano la Consulta dei Presidenti Regionali.

La Consulta dei Presidenti Regionali ha funzioni consultive ed allo stesso si rivolgono il Presidente dell'Associazione, la Giunta Esecutiva od il Consiglio Direttivo nazionale ogni qualvolta, per la delicatezza

della materia trattata o per la rilevanza della stessa a livello regionale, ritengano necessario il suo parere. La Consulta dei Presidenti regionali redige il proprio parere per iscritto e, nel caso di divergenze al proprio interno sull'argomento oggetto del parere, dà contezza anche dell'opinione espressa dalla minoranza al proprio interno.

## **CAPO V**

### **Gruppo Giovani Imprenditori**

#### **Art. 22 Costituzione**

E' costituito il Gruppo dei "Giovani Imprenditori" dell'Anacam , a cui possono iscriversi i figli di imprenditori effettivamente operanti nelle aziende familiari e elementi direttivi con responsabilità di gestione dell'Azienda che abbiano un'età compresa fra i 18 e i 40 anni.

#### **Art. 22.1 Finalità**

Il Gruppo dei "Giovani Imprenditori" persegue le seguenti finalità :

- a) stimolare nei giovani imprenditori la consapevolezza etico-sociale, la libera iniziativa e lo spirito associativo;
- b) promuovere ogni iniziativa atta ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali e tecnici delle industrie anche istituendo commissioni di studio per il migliore inserimento dei giovani imprenditori nelle attività industriale ed economiche.;
- c) mantenere contatti , per il raggiungimento degli scopi, con organismi simili ed in genere con le organizzazioni giovanili riconducibili alla sua attività.

#### **Art. 22.2 Organizzazione**

Il Gruppo dei "Giovani Imprenditori" codificherà la sua attività in un regolamento organizzativo , predisposto questo affinché tutta l'attività del gruppo sia correttamente integrata nel presente statuto.

## **CAPO VI**

### **"della Direzione Generale"**

**Art. 23-** Può essere indicato dal Consiglio Direttivo ed assunto , anche tra non associati, dal Presidente, un Direttore Generale. Al Direttore Generale vengono eventualmente attribuite (ed eventualmente anche revocate) dal Consiglio direttivo le funzioni, relative alla Segreteria , agli affari generali, ai rapporti con organi esterni, ed eventualmente ad altro, che il Consiglio vorrà individuare , anche tra quelle statutariamente attribuite al Segretario Generale ed al Segretario Amministrativo.

## **CAPO VII**

### **"del Patrimonio dell'Associazione"**

#### **Art. 24- Composizione del Patrimonio**

Costituiscono patrimonio dell'Associazione i beni acquisiti a titolo oneroso o gratuito e per successione ereditaria.

Costituiscono, altresì, patrimonio dell'Associazione le quote e le contribuzioni ordinarie e straordinarie versate dagli associati.

#### **Art. 25 - Amministrazione del Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è amministrato dal Consiglio Direttivo in conformità alle regole del presente Statuto e, comunque, secondo gli interessi superiori dell'Associazione.

Salvo diverse disposizioni del presente Statuto, i beni e le somme versate o comunque dovute a qualsiasi ti-

tolo all'Associazione non sono ripetibili.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli associati provvede a nominare un Collegio di tre liquidatori, i quali, in conformità a quanto dispone la legge, definiscono i rapporti pendenti e successivamente provvedono alla liquidazione dei beni. L'eventuale residuo attivo, su indicazione dell'Assemblea, è devoluto a enti pubblici o privati che svolgono attività assistenziale.

## **CAPO VIII** **"della Revisione dello Statuto e dello** **Scioglimento dell'Associazione"**

### **Art. 26 - Revisione dello Statuto**

Le proposte di revisione dello Statuto possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo ovvero da un quinto degli associati.

La proposta è trasmessa al Presidente dell'Associazione, il quale convoca l'Assemblea entro novanta giorni. L'Assemblea delibera le modifiche allo Statuto con le maggioranze di cui all'art. 12.5. Essa può anche decidere, con maggioranza ordinaria, di rinviare la delibera ad altra Assemblea da convocarsi e di nominare al suo interno, fissando principi e criteri direttivi, una commissione con l'incarico di redigere le proposte di modifica. In tal caso, le modifiche così proposte saranno oggetto di delibera in una successiva Assemblea la quale delibererà con le maggioranze di cui all'art. 12.5 del presente Statuto.

## **CAPO IX** **"Norme di rinvio"**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano le norme di legge in materia di associazioni non riconosciute e di società semplice.

## **CAPO X** **"Norme Transitorie"**

Gli organi statutari in carica continuano le loro funzioni sino alla prossima assemblea elettiva